



COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA



REGIONE SICILIA

Servizio

INTERVENTO

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

EL. 9

COLLABORATORI
TECNICI

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI
SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



SETTORE III°

*Lavori di ristrutturazione, adeguamento
normativo ed efficientamento energetico
dell'edificio dismesso ex scuola misericordia
da destinare a centro per bambini e famiglie.*

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
E SCHEMA CONTRATTO

Rev.

del

Rapp.: Varie

Il Progettista
Ing. Letterio LIPARI

Geom. Sebastiano PULIAFITO - Geom. Matteo CARDULLO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Letterio LIPARI

Altri VISTI:

EL. 9

SETTORE III°

CAPO I

Art. 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell'edificio dismesso ex scuola Misericordia da destinare a centro per bambini e famiglie.-

Forma e ammontare dell'appalto

Il presente appalto è dato: A MISURA

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a € 299.178,11 (diconsi euro duecentonovantanovemilacentosettantotto e centesimi undici) oltre IVA.

L'importo delle opere per la sicurezza, già incluse nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 18.799,79 (diconsi euro diciottomilasettecentonovantanove e centesimi settantanove).

L'incidenza della manodopera, già inclusa nella somma complessiva dell'appalto, ammonta ad € 82.410,88 (diconsi euro ottantaduemilaquattrocentodieci e centesimi ottantotto).

Categoria prevalente

La categoria prevalente dell'appalto è la OG 1 (Edifici civili e industriali). La relativa classifica è la II. -

Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri

Numero d'ordine	Designazione delle diverse categorie di lavoro da eseguire a misura ed oneri	Importo complessivo di		%
		ogni categoria di lavoro		%
1	Scavi, rinterri, demolizioni, ecc.	€	755,93	0,25%

2	Murature, tramezzi, vespai, paramenti ecc.	€	439,49	0,15%
3	Conglomerati di cemento, acciaio, casseformi ecc.	€	25.536,18	8,54%
4	Pavimentazioni, parquet, rivestimenti, ecc.	€	22.382,73	7,48%
5	Opere in ferro	€	4.202,28	1,40%
6	Infissi	€	18.700,02	6,25%
7	Intonaci	€	27.804,62	9,29%
8	Marmi	€	4.953,70	1,66%
9	Coloriture e verniciature	€	3.026,99	1,01%
10	Impermeabilizzazioni, coibentazioni, controsoffitti	€	54.980,84	18,38%
11	Impianti elettrici e speciali	€	26.847,10	8,97%
12	Impianti idrici ed igienico-sanitari	€	19.754,98	6,60%
13	Lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione	€	66.365,23	22,18%
14	Opere provvisoriale di sicurezza	€	18.799,79	6,28%
15	Voci analisi prezzi	€	4.628,23	1,55%
	Importo totale opere a misura	€	299.178,11	100 %
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.799,79	
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€	280.378,32	

Il prezzo delle opere a misura, depurato del ribasso d'asta, non potrà subire variazioni, né potrà essere chiesta dalle parti verifica delle misure, né del valore della loro qualità, se superiore a quanto prescritto in progetto. E' corrisposto a compenso di tutti gli oneri imposti all'Impresa dal Capitolato Generale, dalle norme e regolamenti vigenti, dal presente Capitolato Speciale e dalle prescrizioni indicate nell'Elenco delle voci di progetto per ogni categoria di lavori; comprende anche gli oneri indiretti cui l'Impresa potrà essere soggetta per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri come, per esempio, la costruzione di eventuali piste e strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle zone delle operazioni, anche se

	non espressamente menzionati.	
	L'assunzione dell'appalto da parte dell'Impresa comporta per la stessa:	
	- La perfetta conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di	
	tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo;	
	possibilità di reperimento e utilizzazione di materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti,	
	distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti scarichi a rifiuto, presenza o meno di	
	acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare, ed in genere tutte le	
	circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la	
	convenienza di assumere l'opera;	
	- L'aver esaminato il dimensionamento delle strutture, delle opere in generale e degli impianti	
	e di averli ritenuti adeguati e tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste	
	di maggiori compensi;	
	- L'accettazione dell'onere dell'eventuale nuova redazione dei calcoli esecutivi delle strutture;	
	- L'accettazione del prezzo chiuso, cioè fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi	
	eventualità, senza verifica delle misure o eventuale maggiore qualità delle opere, rispetto a	
	quanto prescritto.	
	Dovrà quindi l'Impresa, sulla base dei grafici, della relazione, delle voci di elenco e di	
	qualsiasi altra indicazione rilevabile dagli atti progettuali, escluso il computo metrico,	
	ricavarsi le quantità necessarie delle singole categorie di lavori.	
	Pertanto gli importi di cui al precedente quadro economico sono da ritenersi puramente	
	indicativi.	
	• Descrizione dei lavori	
	I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più	
	precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.	
	LAVORI A MISURA: Taglio a sezione obbligata di muratura, demolizioni di tramezzi in	

	laterizio, di pavimenti e rivestimenti, dismissione di lastre di marmo, demolizione di massetti	
	di malta, picchettatura di intonaco, rimozione di intonaco, di infissi, di controsoffitto, di	
	orditura controsoffitto, scomposizione di manto di tegole e di piccola orditura, rimozione di	
	tubazione di scarico, pluviali, apparecchi igienico-sanitari, trasporto a rifiuto materiali di	
	risulta, consolidamento di pareti, risanamento di strutture intelaiate, arcarecci e tavole di	
	abete, rimontaggio piccola orditura, revisione manto di tegole, posa manto di tegole, fornitura	
	e posa in opera di intonaco deumidificante, demolizione parziale o totale per lavori stradali o	
	simili, scavo a sezione obbligata, tramezzi con laterizi forati, conglomerato cementizio per	
	strutture non armate, acciaio in barre ad aderenza migliorata, casseforme, rete d'acciaio	
	elettrosaldato, pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo,	
	massetto di sottofondo per pavimentazioni, levigatura e lucidatura a piombo di pavimenti,	
	rivestimenti di pareti con piastrelle, pavimenti in piastrelle di ceramica, fornitura e posa in	
	opera di opere in ferro, fornitura e posa in opera di infissi in alluminio, porta interna cieca,	
	intonaco civile per interni, strato di finitura per interni, collocazione di lastre di marmo,	
	battentatura, gocciolatoio e spigolo smussato, tinteggiatura per interni con pittura antimuffa,	
	verniciatura di ringhiere, spianata di malta in preparazione del piano di posa	
	impermeabilizzazione, impermeabilizzazione con guaina prefabbricata da 4 mm., sistema di	
	isolamento sottotegola, massetto isolante, rivestimento termoisolante e fonoisolante a	
	“cappotto”, controsoffitto, manto di tegole, profili paraspigoli, realizzazione di impianti	
	elettrici interni, impianto di rilevazione incendi, fornitura e collocazione di buttatoi, lavabi a	
	colonna, vasi igienici, mobile attrezzato monoblocco per disabili, lavabo ergonomico per	
	disabili, impugnatura di sicurezza, specchio reclinabile, corrimani angolari, maniglione per	
	disabili, piantana per disabili, realizzazione di impianti idrici, fornitura e posa in opera di	
	grondaia, pluviali, colonne di scarico, pozzetti di base per colonna e pluviali, maniglioni	
	antipanico, scossalina in lamierino e trattamento antiscivolo pavimentazione.	

	Restano esclusi dall'appalto i lavori non pattuiti che l'Amministrazione si riserva di affidare	
	in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o	
	richiedere compenso alcuno.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Forma e principali dimensioni delle opere 	
	La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni	
	allegati al contratto e dalle voci descrittive delle singole categorie di opere.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Variazioni delle opere progettate 	
	L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto	
	esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e	
	dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di	
	compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato	
	Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 e nel presente Capitolato Speciale.	
	Art. 2	
	NORME GENERALI	
	Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge	
	L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato, delle	
	condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal	
	Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D. M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, del Decreto	
	Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (di seguito indicato "Codice"), coordinato con l'art. 24 della	
	Legge Regionale 17 Maggio 2016, n. 8, recante <i>"Modifiche alla Legge Regionale 12 Luglio</i>	
	<i>2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50" e s.m. e i. , del</i>	
	relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nelle parti non abrogate (di seguito indicato "Regolamento") e	
	dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12,	
	L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti	

	sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti	
	edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a	
	quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere	
	(sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori,	
	cottimisti e lavoratori autonomi).	
	Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Leg.vo 9 Aprile 2008 n. 81	
	(come corretto ed integrato dal D. Leg.vo 3 Agosto 2009 n. 106), in materia di tutela della	
	salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M.	
	01/03/1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di	
	esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed alla legge 26	
	ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).	
	Art. 3	
	Stipulazione ed approvazione del contratto - Verbale preliminare	
	Documenti che fanno parte del contratto - Modalità riscossione dei corrispettivi	
	La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione	
	nel caso di pubblico incanto ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione	
	dell'offerta nel caso di trattativa privata o cottimo-appalto.	
	Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l'Appaltatore potrà svincolarsi da ogni	
	impegno mediante atto notificato all'Amministrazione. Di contro l'Appaltatore sarà tenuto a	
	stipulare il contratto nel termine stabilito.	
	In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del	
	procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del	
	permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori.	
	Oltre al presente Capitolato speciale fa parte integrante del contratto d'appalto l'elenco dei	
	prezzi unitari.	

	Sono conservati dall'amministrazione e controfirmati dai contraenti i documenti di seguito	
	elencati:	
	a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;	
	b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	c) il piano di sicurezza e di coordinamento;	
	d) il piano operativo di sicurezza;	
	e) il crono programma;	
	f) le polizze di garanzia.	
	Il contratto di appalto indicherà:	
	a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le	
	norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione;	
	b) la persona o le persone autorizzate dall'Impresa Appaltatrice a riscuotere, ricevere e	
	quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di	
	credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione; gli atti da cui risulti tale	
	designazione sono allegati al contratto.	
	La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e	
	quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.	
	In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può	
	attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate dall'Impresa	
	Appaltatrice a riscuotere.	
	Art. 4	
	Qualificazione dell'impresa appaltatrice	
	Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione	
	dell'impresa per le categorie e classifiche indicate all'art. 1 del presente capitolato, così come	
	richiesto dalle modalità previste dal Regolamento del sistema di qualificazione, approvato	

con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. e i.

Art. 5

Cauzione definitiva

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del "Codice".

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso.

Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 6

Disciplina del subappalto

É vietato il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga da parte dell'Amministrazione appaltante una specifica autorizzazione. In questo ultimo caso l'appaltatore resterà egualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione dei lavori subappaltati o affidati a terzi.

In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il

	risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.	
	Le disposizioni per il subappalto sono quelle dell'articolo 105 del "Codice" e si applicano	
	anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono impiego di mano	
	d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo	
	superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro, e	
	qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50%	
	dell'importo del contratto da affidare.	
	È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza	
	all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del	
	contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, che si intendono accettati, salva	
	diversa comunicazione del direttore dei lavori entro quindici giorni.	
	Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile	
	giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa	
	comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del	
	contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.	
	La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di	
	danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.	
	Art. 7	
	Trattamento dei lavoratori	
	L'appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere,	
	integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi	
	nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Messina.	
	L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche	
	dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle	

	associazioni stipulanti o receda da esse.	
	L'appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione	
	degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché	
	assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.	
	L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti	
	dell'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui sopra anche da parte dei	
	subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del	
	subappalto.	
	L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere	
	all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta	
	denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia di	
	Messina, assicurativi ed antinfortunistici.	
	L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono su richiesta	
	dell'amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali,	
	assicurativi (copia del documento unico di regolarità contributiva) nonché di quelli dovuti	
	agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.	
	Ai sensi del comma 6, dell'art. 30, del "Codice", in caso di ritardo accertato nel pagamento	
	delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile della Provincia di Messina, dei	
	contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del	
	subappaltatore impiegati nell'appalto, il direttore dei lavori ne ordina per iscritto il	
	pagamento entro 15 giorni all'appaltatore.	
	Se l'appaltatore non osserva il termine suddetto, l'amministrazione committente può pagare	
	d'ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile della Provincia di competenza,	
	i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai	
	dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute all'appaltatore,	

	senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.	
	Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i	
	relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta	
	sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'Ente interessato non abbia	
	comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale	
	sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.	
	Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i	
	relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore	
	dei lavori una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dell'importo dei lavori	
	eseguiti dal subappaltatore, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la	
	regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di	
	pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.	
	I termini per l'emissione del titolo di spesa sono interrotti dalla richiesta scritta	
	dell'amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC) o	
	documentazione equipollente per le imprese estere, alla presentazione della stessa. In ogni	
	caso detta interruzione non più superare i 30 giorni.	
	Art. 8	
	Coperture assicurative	
	Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del "Codice", l'appaltatore è obbligato, contestualmente	
	alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa pari all'importo del	
	contratto che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi	
	causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente	
	progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di	
	responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale per	
	l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della	

	somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di	
	euro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla	
	copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.	
	La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei	
	lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del	
	certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei	
	lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale	
	o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per	
	quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono	
	efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di	
	premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in	
	conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.	
	Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del "Codice", il titolare del contratto per la liquidazione	
	della rata di saldo è obbligato a stipulare, per i lavori di importo superiore al doppio della	
	soglia di cui all'articolo 35 del "Codice", pari al controvalore in Euro di 10.450.000, a	
	stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del	
	certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione	
	dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei	
	rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti	
	costruttivi, che deve contenere ed essere resa nella misura di quanto indicato dall'art. 103,	
	comma 8, del "Codice". L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza di	
	assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data	
	di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e	
	per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con	
	un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.	

	Ai sensi dell'art. 103, comma 9, del "Codice", le fideiussioni devono essere conformi allo	
	schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con	
	il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le	
	assicurazioni o loro rappresentanze.	
	Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del "Codice", in caso di raggruppamento temporaneo di	
	imprese le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato	
	irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la	
	responsabilità solidale tra le imprese.	
	E' facoltà dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del "Codice", in casi	
	specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di	
	comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente	
	motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.	
	Per gli affidamenti di qualunque ammontare e per gli appalti di sola esecuzione di ammontare	
	a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, si applica quanto previsto dall'art. 104 del	
	"Codice".	
	Art. 9	
	Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori -	
	Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali - Sospensioni - Proroghe	
	La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro i termini e le modalità	
	previste all'art. 101, del "Codice".	
	Nei casi d'urgenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla	
	consegna in pendenza della stipula del contratto. Nell'ipotesi di mancata stipula, il Direttore	
	dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per il rimborso	
	delle relative spese.	
	Tutte le relative operazioni saranno comunque soggette al rispetto dell'art. 101 del "Codice"	

	medesimo.	
	L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni	
	15 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al	
	successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori. In caso di	
	ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro 250,00 (diconsi Euro	
	duecentocinquanta/00). Se il ritardo dovesse superare giorni 40 a partire dalla data di	
	consegna l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed	
	all'incameramento della cauzione.	
	Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una	
	proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere	
	redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato	
	dal presente Capitolato.	
	Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile	
	ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella	
	quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che	
	l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.	
	Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione	
	appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora	
	esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova	
	proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla	
	Direzione dei Lavori.	
	Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del	
	Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.	
	La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di	
	avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma	

	operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno	
	essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.	
	L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:	
	- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;	
	- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie	
	degli addetti ai lavori;	
	- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità	
	dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;	
	- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove	
	previsto.	
	Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità	
	dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale	
	incremento della scadenza contrattuale.	
	Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative	
	dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono	
	approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità	
	ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.	
	L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180	
	(centottanta) consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata	
	una penale giornaliera pari di <i>Euro 250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta e centesimi</i>	
	<i>zero</i>).	
	L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla	
	Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.	
	Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità	
	dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed	

	impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi,	
	con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre	
	motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.	
	La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella	
	del primo verbale di consegna parziale.	
	In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei	
	lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone	
	disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone	
	non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della	
	scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.	
	Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal	
	programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non	
	si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza	
	contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per	
	l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma	
	operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore	
	consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.	
	Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine	
	massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza	
	che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non	
	disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole	
	opere ricadenti nelle aree suddette.	
	Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non	
	ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non	
	avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto	

	a quello negozialmente convenuto.	
	Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere,	
	nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la	
	situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che	
	nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R.	
	547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D. Leg.vi 81/2008 e 106/2009 e s.m. e i., nonché alle norme	
	vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i	
	mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.	
	L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,	
	proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo	
	da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per	
	l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,	
	eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.	
	Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo	
	dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto	
	all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini	
	contrattuali oltre quelli stabiliti.	
	Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause	
	imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere,	
	parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa	
	appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla	
	sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.	
	Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse	
	da quelle stabilite dall'articolo 107, comma 1 e 2, del "Codice", sono considerate illegittime e	
	danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.	

	Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori	
	viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici	
	strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma	
	operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.	
	Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere	
	effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la	
	sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale	
	medesima.	
	Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione	
	Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della	
	sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.	
	L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel	
	termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del "Codice".	
	La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del	
	termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti	
	all'appaltatore per l'eventuale imputabilità' della maggiore durata a fatto della stazione	
	appaltante.	
	La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il	
	direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.	
	Art. 10	
	Sicurezza dei lavori	
	L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg.	
	dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o	
	integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al Piano Generale di Sicurezza allegati	
	al progetto (di cui all'allegato XV, punto 2., del D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive	

	modificazioni) nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte	
	autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei	
	lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra	
	menzionati.	
	L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del	
	D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, è tenuto comunque a presentare	
	un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e coordinamento.	
	La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità,	
	ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.	
	E' altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese	
	esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di	
	modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine	
	di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, e per garantire il rispetto delle	
	norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente	
	disattese nel piano stesso.	
	Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo	
	rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni	
	normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che	
	riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse	
	ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.	
	In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D. Leg.vo 09 Aprile	
	2008 n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore	
	per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi	
	dell'art. 28 del predetto D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni), copia	
	della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del	

	Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, copia della	
	designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.	
	All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà	
	dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del	
	lavoro ai sensi del D. Leg.vo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni in cui si	
	colloca l'appalto e di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto	
	facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi	
	oneri non sono soggetti a ribasso d'asta sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c) del "Codice".	
	L'impresa è altresì obbligata, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza	
	sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":	
	- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e	
	le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi,	
	servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;	
	- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;	
	- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei	
	propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali,	
	ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;	
	- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per	
	l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che	
	dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i	
	lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;	
	- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere,	
	specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di	
	collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste	
	e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e	

	possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di	
	revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;	
	- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a	
	verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne	
	o cunicoli, ecc.;	
	- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:	
	casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra	
	di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo	
	abilitato per legge;	
	- particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la	
	sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in	
	condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni	
	particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei,	
	sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque	
	particolari;	
	- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura	
	dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.	
	Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in	
	materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso	
	dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure	
	previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.	
	Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di	
	Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;	
	- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni	
	vigenti in materia;	

	- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.	
	L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.	
	Art. 11	
	Pagamenti in acconto	
	L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito lordo raggiunga la cifra di 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero) .	
	Il pagamento degli oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'ammontare dell'importo dei singoli certificati di pagamento relativo ai lavori rispetto all'importo contrattuale sempre riferito ai soli lavori.	
	Il primo stato d'avanzamento viene liquidato al raggiungimento del 50 % del predetto importo. A tal fine il direttore dei lavori contabilizza i lavori in partita provvisoria.	
	I termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per i conseguenti pagamenti sono disciplinati dall'art. 101 del "Codice".	
	In presenza di un contratto di subappalto il pagamento degli acconti è condizionato dalla presentazione al direttore dei lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.	
	La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal	

	raggiungimento dell'importo previsto per pagamenti in acconto comporta la corresponsione	
	degli interessi previsti dalla legge.	
	I termini per i pagamenti in acconto dei certificati emessi vengono interrotti, fin quanto non	
	perviene alla stazione appaltante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .	
	Qualora i lavori venissero sospesi per cause non imputabili all'appaltatore, potrà essere	
	emesso un certificato di pagamento su richiesta dell'appaltatore, anche se l'importo su	
	indicato non fosse raggiunto.	
	Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare,	
	verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.	
	I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei	
	lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.	
	Art. 12	
	Conto finale	
	Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di giorni sessanta dalla data di	
	ultimazione con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori e provvede	
	a trasmetterlo al responsabile del procedimento.	
	Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine	
	non superiore 15 giorni dalla presentazione allo stesso.	
	Il pagamento della rata di saldo avverrà nei termini previsti dall'art. 216, comma 16, del	
	“Codice”, previa presentazione all'Amministrazione di una fidejussione di importo pari alla	
	stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo, secondo quanto disposto	
	dall'art. 216, comma 16, del “Codice”.	
	Art. 13	
	Collaudo	
	La collaudazione dei lavori deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori	

	secondo le modalità fissate dall'art. 102 del "Codice".	
	Il termine di sei mesi è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di	
	progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per	
	garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.	
	Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due	
	anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato	
	ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza	
	del medesimo termine.	
	Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del "Codice", salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del	
	Codice Civile, l'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,	
	purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma	
	carattere definitivo.	
	Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori	
	all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di	
	completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come	
	previsto dall'art. 216, comma 16, del "Codice".	
	Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia	
	accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario	
	alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali	
	interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.	
	L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera	
	l'appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in	
	particolare dall'articolo 1669 del codice civile.	
	Nei casi consentiti in cui il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare	
	esecuzione, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,	

come previsto dall'art. 216, comma 16, del "Codice".

Art. 14

Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal "Codice" e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

	5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.	
	6) Le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.	
	7) La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante.	
	8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.	
	Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.	
	9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura portante di importanza statica.	
	10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.	
	11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolì delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.	
	12) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.	
	13) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.	
	14) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in	

	corso di appalto.	
	Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte	
	delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto	
	nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi,	
	ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute	
	regolamentari.	
	Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.	
	15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il	
	diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.	
	16) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo	
	stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.	
	Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie	
	suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal presente Capitolato	
	per l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori.	
	17) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di	
	cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.	
	18) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto,	
	nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.	
	19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino	
	al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;	
	l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.	
	20) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di	
	costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il	
	pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi,	
	ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per	

	l'allacciamento alla fognatura comunale.	
	21) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col	
	personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.	
	22) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso	
	d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati	
	lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto	
	della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o	
	totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni	
	provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione	
	dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre	
	Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere	
	compensi di sorta.	
	23) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in	
	cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a	
	piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona	
	conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente	
	appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che	
	per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti	
	dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.	
	24) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie	
	per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei	
	terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute	
	nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme	
	in vigore in materia di infortunistica.	
	Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione Tecnica per conto	

	dell'Impresa e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo	
	personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza.	
	25) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori,	
	senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere	
	che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili	
	danni che potessero derivare ad esse.	
	Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il	
	cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.	
	26) Installare nel sito indicato dalla Direzione dei lavori, entro otto giorni dalla consegna	
	degli stessi, uno o più cartelli di dimensioni minime m 1x2 recanti, a colori indelebili, la	
	dicitura:	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	REGIONE SICILIANA	
	(ENTE FINANZIATORE)	
	(Oggetto del lavoro, importo, Direzione e Impresa)	
	Tanto i cartelli, che le armature di sostegno, devono essere eseguiti in materiali di adeguata	
	resistenza e di decoroso aspetto e debbono essere mantenuti permanentemente in perfetto	
	stato dall'inizio dei lavori alla approvazione del collaudo.	
	Per la mancanza o il cattivo stato dei cartelli indicatori sarà applicata all'Imprenditore una	
	penale di € 200. L'importo della penale è detratto dal certificato di pagamento in acconto	
	immediatamente successivo alla constatata inadempienza.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei	
	lavori.	
	Art. 15	
	Responsabilità e obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione	

	L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori	
	accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti	
	contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o	
	inadeguatezze.	
	Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione e' rimessa al	
	responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si	
	procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.	
	Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le	
	necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di	
	costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso	
	contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino	
	della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.	
	Art. 16	
	Riconoscimento danni di forza maggiore	
	Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei	
	lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al	
	risarcimento.	
	Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale,	
	all'accertamento:	
	a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;	
	b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;	
	c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;	
	d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;	
	e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.	
	L'indennizzo per i danni e' limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente	

	riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle	
	perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi	
	d'opera.	
	Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa	
	dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere.	
	L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti	
	per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito	
	l'accertamento dei fatti.	
	I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano	
	stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli	
	assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore puo' dare la dimostrazione dei	
	lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.	
	Art. 17	
	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	
	In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più	
	conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio	
	della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli	
	interessi della Stazione appaltante.	
	La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un	
	determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione	
	dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze	
	dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto,	
	senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.	
	L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il	
	programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà	

nell'esecuzione delle opere.

Art. 18

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per

opere in economia - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a

	tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili	
	E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del	
	Codice Civile; per i lavori pubblici si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei	
	lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la	
	differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno	
	precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni	
	anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto	
	del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura	
	eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.	
	Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco	
	prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'art.	
	106 del "Codice" , oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco	
	prezzi allegato.	
	Art. 19	
	Risoluzione del contratto - Scioglimento del contratto	
	L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto in danno	
	dell'appaltatore in particolare nelle ipotesi previste agli articoli 108 e 109 del "Codice" .	
	L'amministrazione si riserva, altresì, il diritto di recedere in qualunque momento dal	
	contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle	
	eventuali opere e impianti provvisori anche parzialmente non asportabili che ritiene di	
	trattenere, oltre al del decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto	
	dall'articolo 108 del "Codice" .	
	L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal	
	direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione	
	appaltante nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a	

spese dell'appaltatore.

Art. 20

Definizione delle controversie

Per la risoluzione di controversie, di qualsiasi tipo, insorgente, in qualunque tempo, tra il

Comune e l'Appaltatore è esclusa tassativamente la competenza arbitrale.

Essa è, pertanto, demandata all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del luogo ove

il contratto è stato stipulato.

Art. 21

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contali, l'importo economico

dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 % dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto

disposto dall'articolo 106 del "Codice", il responsabile unico del procedimento, previa

valutazione dell'ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini

dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, procede ponendo in essere tutte le attività

di cui all'art. 205 del "Codice".

Ai sensi dell'art. 205, comma 6 del "Codice", l'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP,

verificano le risorse in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano

eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e

informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata

la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene

trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le

riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,

l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha

natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli

interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione

dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve, ovvero di inutile decorso del termine di quarantacinque giorni, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 22

Arbitrato e mediazione

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23

Revisione dei prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Viene fatta salva la deroga qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta.

Art. 24

Custodia e manutenzione delle opere fino al collaudo

Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere, sono a carico dell'appaltatore la custodia e la buona conservazione e manutenzione delle stesse .

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che

	occorrano particolari inviti da parte della direzione lavori.	
	Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con	
	invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.	
	Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.	
	Non è a carico dell'appaltatore la manutenzione invernale nel periodo di sospensione lavori	
	nei tronchi stradali che devono restare aperti al traffico.	
	Art. 25	
	Proprietà degli oggetti trovati	
	Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla	
	Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza,	
	la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei	
	fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori	
	stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e	
	per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne	
	l'integrità ed il diligente recupero.	
	Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere	
	immediatamente comunicato all'Amministrazione. L'Appaltatore non può demolire o	
	comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione dell'Amministrazione.	
	CAPO II	
	NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	
	Art. 26	
	Norme generali di valutazione	
	La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in	
	relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi unitari.	
	Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse	

	risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla	
	Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.	
	Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e	
	debbono essere in perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro	
	regolare funzionamento, comprese le eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e,	
	ove occorra, anche il trasformatore.	
	Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine,	
	perché siano sempre in buono stato di servizio.	
	I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici	
	ed i periodi autorizzati dalla Direzione Lavori.	
	I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e	
	smontaggio, e realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.	
	Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano	
	d'opera del conducente.	
	I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di	
	efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.	
	Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte dalla Direzione Lavori saranno	
	misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente	
	Capitolato, o nelle rispettive voci di elenco prezzi le cui indicazioni sono preminenti su	
	quelle riportate nel presente titolo.	
	<i>Scavi in genere</i>	
	Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per	
	gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà	
	incontrare:	
	– per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;	

	– per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;	
	– per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;	
	– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;	
	– per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;	
	– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;	
	– per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.	
	La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:	
	– il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;	
	– gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.	
	Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già	

	compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.	
	Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili	
	strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle	
	strutture stesse.	
	I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e	
	rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per	
	diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.	
	Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente	
	nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.	
	<i>Rilevati e rinterri</i>	
	Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a	
	rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta	
	saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di	
	elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli	
	eventuali indennizzi a cave di prestito.	
	<i>Riempimento con misto granulare</i>	
	Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà	
	valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.	
	<i>Murature in genere</i>	
	Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate	
	geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul	
	vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a	
	1,00 m ² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a	
	0,25 m ² , rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura	
	con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla	

	parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od	
	artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.	
	Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con	
	paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzafo delle facce visibili dei muri. Tale	
	rinzafo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che	
	debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la	
	eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed	
	in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera	
	della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende	
	compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature,	
	incassature per imposte di archi, volte e piattabande.	
	Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano	
	costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle	
	volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun compenso in più.	
	Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo	
	esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione	
	dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.	
	Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.	
	Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte	
	incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso.	
	Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,	
	deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m2, intendendo nel prezzo	
	compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature	
	in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i	
	serramenti al telaio, anziché alla parete.	

Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura

stessa.

Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Vespai

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti

	nell'intonaco.	
	I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei	
	materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come	
	prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.	
	In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si	
	intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque	
	possa essere l'entità delle opere stesse.	
	<i>Rivestimenti di pareti</i>	
	I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva	
	qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato	
	sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc.,	
	che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con	
	malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per	
	rivestimenti.	
	<i>Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali</i>	
	I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in	
	elenco, saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.	
	Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme prescritte nel presente Capitolato si intende	
	compreso nei prezzi.	
	Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il	
	deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il	
	sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o	
	fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiaccia di cemento od	
	altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chavettes, perni	
	occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la	

	successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e	
	completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate	
	in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinito dopo la posa	
	in opera.	
	I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra	
	i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un	
	buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.	
	<i>Intonaci</i>	
	I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle	
	superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici	
	laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve.	
	L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e	
	pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli	
	intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.	
	Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di	
	qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese	
	contropavimenti, zoccolature e serramenti.	
	I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di	
	una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.	
	Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per	
	pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò	
	svilupate.	
	Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la	
	riquadratura di detti vani.	
	Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro	

	superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione	
	essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.	
	Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in	
	corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.	
	<i>Tinteggiature, coloriture e verniciature</i>	
	Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri	
	prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a	
	quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.	
	Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le	
	stesse norme sancite per gli intonaci.	
	Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:	
	– per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla	
	mostra o allo sguincio, se ci sono, non detrando la eventuale superficie del vetro.	
	È compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo	
	romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della	
	mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio	
	della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;	
	– per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari,	
	serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie	
	complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei	
	sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;	
	– per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,	
	inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e	
	con le conclusioni di cui al punto precedente;	
	– per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e	

	mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo	
	con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.	
	Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi	
	prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole,	
	braccioletti e simili accessori.	
	<i>Infissi di legno</i>	
	Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia	
	sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli	
	zampini da incassare nei pavimenti o soglie. Le parti centinate saranno valutate secondo la	
	superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio	
	maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.	
	Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro	
	compiuto.	
	Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura,	
	delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon	
	funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati	
	dalla Direzione dei lavori.	
	I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di	
	cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in	
	opera.	
	<i>Infissi di alluminio</i>	
	Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue,	
	saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata	
	all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi	
	sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento	

	per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle	
	norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.	
	Lavori in metallo	
	Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno	
	applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e	
	determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a	
	spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.	
	Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture	
	accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.	
	Tubi pluviali	
	I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno	
	misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte,	
	intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e	
	cravatte di ferro.	
	I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le	
	stesse modalità di cui all'articolo precedente e con tutti gli oneri di cui sopra.	
	Tubazioni e canalizzazioni	
	Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata	
	misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi	
	speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di	
	campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella misurazione a chilogrammi di tubo	
	sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine	
	per le	
	tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli	
	di espansione.	

	– Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al	
	metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in	
	opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.	
	Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di	
	consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei	
	pezzi speciali.	
	– Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la	
	quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,	
	comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta,	
	l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la	
	fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.	
	– Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro	
	lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,	
	comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il	
	relativo fissaggio con tasselli ad espansione.	
	– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate	
	al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in	
	opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi	
	speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo	
	fissaggio con tasselli ad espansione.	
	– I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e	
	ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla	
	base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo	
	sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche	
	i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale	

	verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri	
	quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto	
	moltiplicate per le varie lunghezze parziali.	
	Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle	
	variazioni percentuali del peso.	
	È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.	
	<i>Impianti elettrico e telefonico</i>	
	a) Canalizzazioni e cavi.	
	– I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le	
	reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.	
	Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi,	
	supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad	
	espansione.	
	– I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando	
	l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono	
	attestati.	
	Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i	
	capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.	
	– I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono	
	compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.	
	– I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in	
	opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola	
	da frutto.	
	Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm ² ,	
	morsetti fissi oltre tale sezione.	

	– Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo	
	le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.	
	Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti	
	chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le	
	morsettiere.	
	b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.	
	– Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive	
	caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.	
	Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.	
	– I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie	
	in funzione di:	
	• superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);	
	• numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.	
	Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati	
	per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.	
	Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da	
	quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:	
	a) il numero dei poli;	
	b) la tensione nominale;	
	c) la corrente nominale;	
	d) il potere di interruzione simmetrico;	
	e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su	
	carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la	
	connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.	
	– I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie	

	e potenzialità.	
	Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera	
	l'apparecchiatura completa e funzionante.	
	– I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.	
	Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.	
	<i>Manodopera</i>	
	Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti	
	e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.	
	L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non	
	riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.	
	Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite	
	dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla	
	disciplina giuridica dei rapporti collettivi.	
	Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad	
	applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro	
	per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali	
	integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori	
	anzidetti.	
	L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la	
	scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.	
	I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o	
	receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua	
	qualificazione giuridica, economica o sindacale.	
	L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme	
	anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,	

	anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.	
	Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla	
	responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della	
	stazione appaltante.	
	Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre	
	imprese:	
	a) per la fornitura di materiali;	
	b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di	
	ditte specializzate.	
	In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione	
	appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima	
	comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza	
	accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in	
	corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati	
	ultimati,	
	destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui	
	sopra.	
	Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando	
	dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati	
	integralmente adempiuti.	
	Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre	
	eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.	
	<i>Noleggi</i>	
	Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e	
	provvisi di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.	

	Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.	
	Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.	
	Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.	
	I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.	
	Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.	
	Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.	
	Trasporti	
	Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.	
	I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.	
	La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume oda peso, con riferimento alla distanza.	
	CAPO III	

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 27

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale e dell'elenco dei prezzi unitari ed essere della migliore qualità.

Possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori [ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del "Codice.](#)

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'amministrazione in sede di collaudo.

L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che

	l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.	
	Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.	
	La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.	
	CAPO IV	
	MODALITA' DI ESECUZIONE	
	Art. 28	
	<ul style="list-style-type: none"> Scavi in genere 	
	Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.	
	Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.	
	L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.	

	Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio	
	insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate	
	fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà	
	provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.	
	Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse	
	dovranno essere depositate in aree di proprietà dell'ente appaltante previo assenso della	
	Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie	
	depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al	
	libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.	
	La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in	
	contravvenzione alle precedenti disposizioni.	
	<i>Scavi di sbancamento</i>	
	Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o	
	sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la	
	formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai,	
	rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su	
	vasta superficie.	
	<i>Scavi di fondazione o in trincea</i>	
	Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta	
	necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.	
	In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di	
	condutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.	
	Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere	
	spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro	
	esecuzione.	

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovrà l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l'Impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetto a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici durante l'esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà l'onere dell'allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l'accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto in progetto.

	Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste	
	armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni	
	smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o	
	della costruzione di murature.	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e	
	private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e	
	sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le	
	altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare	
	alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.	
	Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore potrà	
	recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti	
	parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i	
	legnami però, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza	
	pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.	
	<i>Scavi subacquei e prosciugamento</i>	
	Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di	
	cui all'art. 26, l'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire	
	l'acqua naturalmente, è in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e	
	quando lo riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.	
	Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità	
	maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia	
	naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di	
	canali di drenaggio.	
	Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo	
	livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come	

	scavo subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in	
	asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di	
	fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se	
	richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.	
	Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà	
	adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.	
	<i>Rilevati e rinterri</i>	
	Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti	
	tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte	
	dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro	
	totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per	
	quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la	
	formazione dei rilevati.	
	Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le	
	materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano	
	riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.	
	Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie	
	sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in	
	generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano	
	generando spinte.	
	Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza	
	perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo	
	contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in	
	modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che	
	potrebbero derivare da un carico male distribuito.	

	Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non	
	potranno essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno	
	depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei	
	suddetti rinterri.	
	Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse,	
	da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.	
	E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.	
	Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta	
	osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico	
	dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati	
	durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre,	
	affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle	
	ordinate.	
	L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene	
	allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al	
	collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo	
	dei fossi.	
	La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata	
	e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.	
	<i>Posa delle condotte in pressione</i>	
	Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M.	
	12/12/1985 sulle "Norme tecniche relative alle tubazioni" ed alla relativa Circolare Min.	
	LL.PP. 20/03/86, n. 27291 e s.m. e i.	
	Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovrà realizzare un sottofondo costituito, se	
	non prescritto diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo	

	cura di asportare dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro	
	materiale organico ed avendo cura di eliminare ogni asperità che possa danneggiare tubi o	
	rivestimenti.	
	Lo spessore del sottofondo dovrà essere secondo le indicazioni progettuali, o in mancanza di	
	queste pari ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo aver verificato l'allineamento dei tubi ed	
	effettuate le giunzioni, sarà seguito da un rinfianco sempre in sabbia su ambo i lati della	
	tubazione.	
	In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o	
	mattoni o altro genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su	
	appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole, tra tubi ed appoggi dovrà essere interposto	
	adeguato materiale per la formazione del cuscinetto.	
	In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilità della condotta, si dovrà realizzare un	
	sistema drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque	
	dal fondo dello scavo.	
	La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto	
	delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.	
	In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno	
	essere accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.	
	I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli	
	con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente più vicini	
	a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo	
	scavo.	
	Si dovrà aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla	
	condotta già posata.	
	Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la	

	sorveglianza nei periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di	
	qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature.	
	I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la	
	funzionalità dovranno essere scartati e, se già posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento	
	abbia interessato soltanto l'eventuale rivestimento, si dovrà procedere al suo ripristino, anche	
	totale, da valutare a giudizio della D.L. in relazione all'entità del danno.	
	Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima	
	lunghezza commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sarà perciò	
	vietato l'impiego di spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L..	
	I necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con	
	cura e precisione, nel rispetto degli allineamenti e dell'integrità delle parti più delicate.	
	Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere alle norme UNI, essere perfettamente	
	integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.	
	Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno	
	rispettare rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della	
	D.L..	
	Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al cambio di livellette	
	ascendenti di minima pendenza, saranno montati secondo le previsioni progettuali e le	
	indicazioni della D.L. (normalmente su pezzo speciale a T con saracinesca sulla derivazione).	
	<i>Condotte in polietilene</i>	
	Nella posa dei tubi in polietilene le saldature dovranno essere eseguite da personale	
	specializzato in possesso di certificazione in conformità alla norma UNI 9737 rilasciata da	
	Istituto o Centro di formazione autorizzato.	
	Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura testa a testa devono essere	
	eseguite in stretta conformità alla normativa UNI 10910.	

	Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura per elettrofusione devono	
	essere eseguite in stretta conformità alla normativa UNI 10910.	
	La giunzione dei tubi dovrà essere eseguita, rispettando l'allineamento delle linee	
	azzurre/gialle di coostrusione apposte sui tubi.	
	<i>Condotte in acciaio</i>	
	Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato	
	in possesso di certificazione in conformità alla norma EN 287 (ex UNI 6918 e UNI 4633)	
	rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.	
	La Direzione dei Lavori potrà richiedere l'allontanamento di personale che presenti titoli da	
	essa ritenuti insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti,	
	sottoposto a prova pratica non dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni	
	tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento dell'idoneità del personale saldatore da parte	
	della D.L. non esonera l'Impresa dalla responsabilità della buona riuscita delle saldature e dai	
	conseguenti obblighi stabiliti a carico dell'Impresa.	
	L'Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovrà precisare	
	le dimensioni dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo	
	ed il calibro degli elettrodi da impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente	
	elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di impiegare.	
	Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d'apporto che presenti	
	caratteristiche analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovrà	
	essere approvato dalla D.L. che potrà anche chiedere prove preventive.	
	Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovrà essere accertato lo stato e l'integrità dei	
	rivestimenti protettivi, sia a vista che con l'ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti	
	isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo	
	spessore dell'isolamento.	

	L'apparecchiatura necessaria sarà fornita a cura e spese dell'Impresa.	
	Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in	
	analogia per qualità e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.	
	Alle tubazioni metalliche posate in terreni chimicamente aggressivi, ai fini della protezione	
	catodica dovranno essere applicate apposite membrane isolanti.	
	Condotte in ghisa	
	L'innesto dei tubi a giunto rapido dovrà essere eseguita con apposito apparecchio di trazione	
	per assicurare un graduale scorrimento del tubo evitando strappi alla guarnizione del	
	bicchiere. Per agevolare lo scorrimento della testa del tubo entro la guarnizione dovrà essere	
	spalmata una apposita pasta lubrificante.	
	Al termine delle operazioni di giunzione dovranno essere eseguiti i necessari (anche se	
	provvisori e quindi successivamente da rimuovere) ancoraggi a seconda del tipo di condotta,	
	delle pressioni e delle deviazioni o pendenze, cui seguirà il rinterro parziale dei tubi con	
	materiale idoneo fino a raggiungere un opportuno spessore (che sarà prescritto dalla voce di	
	progetto o, in difetto dalla D.L. in funzione del diametro delle tubazioni) sulla generatrice	
	superiore dei tubi, lasciando scoperti i giunti in attesa del risultato delle prove di tenuta	
	idraulica.	
	Collaudo	
	La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione	
	pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalità stabilite in progetto o	
	indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav.	
	Pubblici del 12/12/1985 e s.m. e i..	
	La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del	
	grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di	
	tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verrà quindi ripetuta dopo il completo	

	rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro.	
	La prova a giunti scoperti avrà durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durerà 4 ore. La	
	pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di non più di una	
	atmosfera al minuto primo.	
	I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove	
	dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le	
	prove stesse.	
	L'impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l'acqua occorrente, eventuali flange	
	cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura,	
	collegamenti e quant'altro necessario. L'acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di	
	potabilità, di cui dovrà essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a	
	suo insindacabile giudizio, potrà vietare all'Impresa l'uso di acqua che non ritenga idonea.	
	Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito	
	verbale qualunque ne sia stato l'esito.	
	Dopo l'esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere	
	tenuti pieni a cura e spese dell'Impresa fino a collaudo.	
	<i>Posa delle condotte a gravità</i>	
	I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso	
	contrario alla direzione del flusso, avendo cura che all'interno non penetrino detriti o materie	
	estraneie o venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei	
	rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta.	
	<i>Collaudo</i>	
	Il collaudo dovrà essere eseguito in conformità al progetto di norma ENV 1401-3 per le	
	tubazioni in resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610 per le tubazioni in calcestruzzo, e	
	alla normativa DIN 4033 per le tubazioni in gres ceramico.	

Infissione di tubi mediante spinta idraulica

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte, comprese la fornitura e l'installazione delle presse di spinta, dei macchinari e di tutte le apparecchiature necessarie per l'infissione mediante spinta idraulica delle tubazioni. Sarà pure a suo carico la rimozione, a lavoro ultimato, di tutto il macchinario ed apparecchiature utilizzate, nonché dei materiali residui e la perfetta sistemazione dell'area d'intervento.

Gli elementi della tubazione dovranno avere le giunzioni a perfetta tenuta idraulica.

L'infissione della tubazione avverrà mediante macchina spingitubo di tipo oleodinamico o altro metodo di perforazione, e trascinamento della tubazione purché approvata dalla D.L..

Ogni elemento della tubazione dovrà avere i fori passanti per la formazione del cuscinetto esterno di bentonite alimentato a pressione durante l'avanzamento e per l'iniezione del cemento a lavoro finito.

La livelletta della tubazione e le sue tolleranze planimetriche saranno stabilite dalla D.L..

Invece è stabilito che le tolleranze altimetriche non dovranno superare, partendo da monte, valori superiori ad 1 centimetro in diminuzione della pendenza prescritta e superiori a 2 centimetri in aumento della stessa, valutati su ogni 10 metri di tubazione.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore: tutte le opere per l'installazione ed il funzionamento del cantiere, scavo e perforazioni per l'infissione della tubazione, il tiro in alto del materiale di risulta ed il suo conferimento a discarica con ogni onere compreso, la fornitura dell'acqua di lavoro, l'approvvigionamento di energia, impianti di ventilazione eventualmente necessari, aggotamenti, eventuali calcoli statici approvati dall'Ente interessato all'attraversamento, prove sui materiali.

Dietro compenso, potranno essere richiesti all'Appaltatore eventuali carotaggi dei terreni e sondaggi orizzontali, preliminari alle operazioni di spinta delle condotte.

Pozzetti

	I pozzetti d'ispezione, d'incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e	
	simili, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in	
	opera che prefabbricati.	
	Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati,	
	posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo	
	d'uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la	
	protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente	
	prescritte.	
	I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo	
	vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni	
	componente, realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le	
	giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta	
	ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica	
	con sezione area non inferiore a 10 cmq, con durezza di $40 \pm 5^\circ$ IHRD conforme alle norme	
	UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di	
	prefabbricazione.	
	I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000	
	mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno	
	essere conformi alla norma DIN 19555.	
	Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle	
	giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l'1 e il 2% delle	
	dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire	
	il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme	
	tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante	
	le norme per la tutela delle acque.	

	Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate,	
	armate e realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in	
	funzione della loro ubicazione.	
	<i>Dispositivi di chiusura e coronamento</i>	
	I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per	
	caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto	
	dalla norma UNI EN 124.	
	Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del	
	coperchio e non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al	
	produttore o messaggi chiaramente pubblicitari	
	A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del	
	piano stradale finito.	
	<i>Allacciamenti alla condotta fognaria</i>	
	I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con	
	imboccatura (braghe), inseriti nella condotta durante la sua costruzione.	
	Eccezionalmente la D.L. potrà autorizzare l'esecuzione di allacci successivamente alla	
	realizzazione della condotta. In quel caso si dovrà perforare dall'alto accuratamente la	
	tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica delle dimensioni della tubazione da	
	allacciare. Il collegamento sarà realizzato da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e	
	sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente tubazione e non	
	sporga all'interno della condotta principale.	
	<i>Allacciamenti idrici su condotte in pressione</i>	
	Gli allacciamenti idrici sulle condotte in pressione saranno eseguiti secondo i particolari e le	
	prescrizioni di progetto mediante apposite prese a staffa a seconda del materiale e tipo di	
	tubazione da cui ci si deriva. La condotta verrà forata mediante apposita attrezzatura foratubi,	

	con punta adatta al tipo di materiale da forare, ponendo particolare cura per l'asportazione del	
	truciolo o tassello di tubo onde evitare intasamenti alla condotta.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Opere e strutture di muratura 	
	<i>Malte per murature</i>	
	L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia	
	accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la	
	quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli	
	appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di	
	resistenza della malta stessa.	
	Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate	
	nel D. Min. Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993 e s. m. e i.	
	I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di	
	diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente	
	sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza	
	media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987,	
	n. 103 e s. m. e i.	
	<i>Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione</i>	
	Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli,	
	delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori	
	per:	
	- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio	
	T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo	
	in opera durante la formazione delle murature;	
	- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e	
	camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);	

	- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;	
	- le imposte delle volte e degli archi;	
	- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,	
	davanzali, ecc.	
	Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.	
	La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il	
	perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.	
	I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione	
	prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.	
	Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla	
	superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso	
	in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempi tutte le connessure.	
	La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.	
	I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco	
	od alla stuccatura col ferro.	
	Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio	
	per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.	
	Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere	
	opportunamente collegate con la parte interna.	
	Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di	
	scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più	
	uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali,	
	alternando con precisione i giunti verticali.	
	In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e,	
	previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,	

	diligentemente compressi e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.	
	Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni	
	siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti	
	non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.	
	All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune	
	ammorsature in relazione al materiale impiegato.	
	I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei	
	periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero	
	gradi centigradi.	
	Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria	
	possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro	
	vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.	
	Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli	
	addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le	
	debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.	
	La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre	
	siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate	
	in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.	
	Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un	
	opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.	
	<i>Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche</i>	
	Si dovrà fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo	
	degli edifici in muratura" contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e s. m. e i. , e relativa	
	circolare di istruzione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n.	
	30787 del 4 gennaio 1989 e s. m. e i.	

	In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono:	
	a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.	
	La muratura è costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipedica,	
	posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.	
	Gli elementi resistenti possono essere di:	
	- laterizio normale;	
	- laterizio alleggerito in pasta;	
	- calcestruzzo normale;	
	- calcestruzzo alleggerito.	
	b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.	
	La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.	
	Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:	
	1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato,	
	posto in opera in strati pressoché regolari;	
	2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da	
	fasce di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno	
	due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la	
	lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;	
	3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipedica	
	poste in opera in strati regolari.	
	<i>Muratura portante: particolari costruttivi</i>	
	L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura	
	tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni	
	e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.	
	A tal fine si deve considerare quanto segue:	

	a) Collegamenti.	
	I tre sistemi di elementi piani sopradetti devono essere opportunamente collegati tra loro.	
	Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante	
	ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.	
	Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione	
	di tessitura dei solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai stessi purché	
	adeguatamente ancorati alla muratura.	
	Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato	
	mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali	
	resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla	
	metà di detto spessore.	
	b) Cordoli.	
	In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in	
	cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non	
	inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla	
	metà dello spessore del muro.	
	Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di almeno	
	6 cm ² con diametro non inferiore a 12 mm.	
	La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la	
	struttura in elevazione.	
	In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6 % dell'area del	
	cordolo.	
	Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza	
	non superiore a 30 cm.	
	Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri;	

	lo squadro delle barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.	
	c) Incatenamenti orizzontali interni.	
	Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola	
	muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.	
	Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli.	
	Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando il	
	collegamento è assicurato dal solaio stesso.	
	In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno	
	obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una	
	sezione totale pari a 4 cm ² per ogni campo di solaio.	
	d) Spessori minimi dei muri:	
	Fatte salve le prescrizioni progettuali, lo spessore dei muri non può essere inferiore ai	
	seguenti valori:	
	a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;	
	b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;	
	c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;	
	d) muratura di pietra squadrata 24 cm;	
	e) muratura listata 30 cm;	
	f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.	
	• Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai	
	<i>Murature in pietrame a secco</i>	
	Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il più possibile	
	regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate	
	in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle	
	di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior	

	combaciamento, onde supplire così colla accuratezza della costruzione alla mancanza di	
	malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali.	
	Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire	
	gli interstizi tra pietra e pietra.	
	La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà	
	sempre coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a	
	richiesta della Direzione dei lavori vi si dovranno eseguire anche regolari fori di drenaggio,	
	regolarmente disposti anche su più ordini, per il drenaggio delle acque.	
	<i>Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)</i>	
	Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato,	
	al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.	
	Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e, possibilmente,	
	a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli;	
	oppure, infine, negli strati inferiori, il pietrame di maggiore dimensione, impiegando	
	nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre	
	sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Se non	
	diversamente prescritto in progetto, sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare	
	convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la	
	costruzione di fognature e drenaggi.	
	<i>Vespai e intercapedini</i>	
	Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale	
	potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno	
	di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare	
	qualsiasi cedimento.	

Per i vespai di pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.

- **Opere e strutture di calcestruzzo**

Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 [e s. m. e i.](#)

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni

	pericolo di aggressività.	
	L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con	
	modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.	
	Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le	
	specifiche tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà	
	del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il	
	trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua	
	qualità.	
	<i>Controlli sul conglomerato cementizio</i>	
	Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M. LL.PP.	
	9 gennaio 1996 e s. m. e i.	
	Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo	
	quanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e s. m. e i.	
	La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal	
	progetto.	
	Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di	
	qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del	
	succitato allegato 2).	
	I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento	
	della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato	
	allegato 2.	
	<i>Norme di esecuzione per il cemento armato normale</i>	
	Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle	
	norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del	
	D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e s. m. e i. In particolare:	

	a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di	
	segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.	
	Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta	
	umida per almeno tre giorni.	
	Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad	
	opportune cautele.	
	b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare	
	possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere	
	opportunamente sfalsate.	
	Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:	
	- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;	
	- manicotto filettato;	
	- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso	
	la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la	
	prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza	
	mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.	
	c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non	
	minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto	
	5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 e s. m. e i. . Per barre di acciaio inossidato a freddo le	
	piegature non possono essere effettuate a caldo,	
	d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di	
	almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.	
	Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le	
	solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti	
	aggressivi. Copriferrì maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il	

	distacco (per esempio reti).	
	Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno	
	una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà	
	derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza	
	minima tra le coppie ad almeno 4 cm.	
	Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.	
	e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve	
	inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario	
	in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre	
	esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.	
	<i>Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso</i>	
	Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà	
	attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e	
	s. m. e i. .	
	Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974,	
	n. 64 e del D.M. 16 gennaio 1996 e s. m. e i. .	
	Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai	
	calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere	
	redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovrà presentare	
	alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e	
	disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno	
	impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.	
	L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in	
	cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle	
	responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.	

- **Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso**

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 dicembre 1987 [e s. m. e i.](#), nonché nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104 e ogni altra disposizione in materia. A questa normativa dovrà farsi ricorso per le strutture prefabbricate che l'Impresa dovesse eventualmente realizzare nel corso dell'appalto.

I manufatti prefabbricati utilizzati e montati dall'Impresa costruttrice dovranno appartenere ad una delle due categorie di produzione previste dal citato Decreto e precisamente: in serie "dichiarata" o in serie "controllata".

Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

- **Solai**

Generalità.

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi saranno eseguite a seconda delle indicazioni di progetto.

I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali relativi, i carichi comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsti ai punti 5 e 6 dell'allegato al D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni

	e dei carichi e sovraccarichi" e s. m. e i.	
	Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve	
	essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm. Per i solai	
	costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto limite può scendere ad 1/30.	
	Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli	
	elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.	
	Nei solai lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di conglomerato non deve essere	
	minore di 4 cm.	
	Nei solai, la cui armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve	
	risultare conformata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia	
	Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di questa devono essere tali da	
	consentire il rispetto dei seguenti limiti,	
	- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;	
	- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.	
	Per quanto attiene la distribuzione delle armature trasversali, longitudinali, per taglio, si fa	
	riferimento alle citate norme contenute nel D.M. del 9 gennaio 1996 e s. m. e i.	
	In fase di esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente	
	bagnati.	
	Gli elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione	
	dovranno essere eliminati.	
	Si dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la	
	formazione di nidi di ghiaia e per ridurre l'entità delle deformazioni differite.	
	Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovrà superare 1/5 dello spessore minimo	
	delle nervature né la distanza netta minima tra le armature.	
	Il getto deve essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza	

sia con i blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.

- **Solai prefabbricati.**

Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.

Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile.

Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.

E' ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 [e s. m. e i.](#).

Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.

- **Strutture in acciaio**

Generalità

	Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto	
	disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di	
	conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e s. m. e	
	i., dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64. "Provvedimenti per le costruzioni con particolari	
	prescrizioni per le zone sismiche" e s. m. e i., dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in	
	vigore attuativi delle leggi citate.	
	L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei	
	materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:	
	a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina,	
	sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità,	
	dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura,	
	nonché la qualità degli acciai da impiegare;	
	b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle	
	opere di fondazione.	
	I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.	
	<i>Prove di carico e collaudo statico</i>	
	Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in	
	opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà	
	eseguita da parte della Direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le	
	membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi	
	disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.	
	Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture;	
	operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni	
	contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n.	
	1086 e s. m. e i..	

- **Esecuzione delle pavimentazioni**

Pavimentazioni in generale - Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei tagli, dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, linee di contatto con apparecchiature o manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia già stata conseguita attraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrà fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. Sarà di norma prescritto il lavaggio quando in relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di quest'ultima superficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e sarà comunque escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata medesima, in modo da tener conto della necessità

di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o catrame che lo esigono, una massicciata

perfettamente asciutta. Prima di stendere qualsiasi tipo di conglomerato bituminoso, le

superfici interessate dovranno essere trattate con apposita mano di ancoraggio di emulsione.

I prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici così preparate dovranno

rispondere ai requisiti indicati nell'apposito capitolo sulla qualità dei materiali. La loro posa

in opera sarà eseguita di norma a mezzo di spanditrici-finitrici a temperatura non inferiore a

120° e successivamente compressi con rullo a rapida inversione di marcia, di peso adeguato.

La superficie dovrà essere priva di ondulazione: un'asta rettilinea lunga 4 metri posta su di

essa non dovrà avere la faccia di contatto distante più di 5 mm e solo in qualche punto

singolare del piano.

**COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA**

SCHEMA CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO LAVORI

REP.

REPUBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

in Santa Lucia del Mela, nei locali Municipali, avanti a me,

Segretario Comunale di Santa Lucia del Mela,

autorizzato a ricevere gli atti del _____, senza l'assistenza di

testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio

consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente

comparsi:

1) Il Dott. _____ nato a _____ il _____,

domiciliato nella Casa Comunale, che interviene in quest'atto nel nome , per

conto, e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Santa Lucia del Mela

nella sua qualità di Funzionario Responsabile del 3° Settore abilitato a stipulare i

contratti ai sensi dell'art.51, comma 3 della legge 142/90 introdotto dall'art.6

della L.127/1997 e recepito dall'art.2, comma 3° della L.R.23/1998 - Codice

Fiscale : 00150050839

2) Il Sig. _____ nato a _____ il _____,

residente a _____, via/corso/piazza _____ n. _____ che

interviene in quest'atto in qualità di _____, dell'impresa _____

con sede in Via _____,

n. iscritta al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiano

e Agricoltura di dal

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io Segretario

Comunale rogante sono personalmente certo.

PREMESSO:

- che con determinazione n. _____ del _____ del Funzionario Responsabile

del 3° Settore, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori

redatto dall'Ufficio Tecnico

Comunale per l'importo complessivo di €	di cui
---	--------

€	a base d'asta, €	per oneri per la sicurezza non
---	------------------	--------------------------------

soggetti a ribasso ed €		per Somme a Disposizione
-------------------------	--	--------------------------

dell'Amministrazione.

- che con determinazione n. _____ del _____ del Funzionario _____

Responsabile del 3° Settore è stato stabilito di procedere all'affidamento dei

lavori mediante le procedure indicate nella normativa vigente, ai sensi del D. Lgs.

18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i, così come coordinato con la L.R. 12 Luglio 2011,

n. 12, e recepito dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 8 del

17/05/2016, recante “*modifiche alla Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12 per effetto*

dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50" ed approvato lo schema della

lettera di invito (Allegato “A”), determinando gli elementi a contrattare di cui

all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori

mediante _____ con il sistema di _____

realizzazione dei lavori:

a misura, di cui all'art. 3, comma 1, lett. eeee) del Decreto Legislativo 18 Aprile

2016, n. 50 e s.m. e i.. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può

variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della

	prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per	
	unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall'elenco	
	dei prezzi unitari e dal capitolato speciale allegati al contratto.	
	– che, a seguito di apposita (tipologia di gara), effettuata	
	ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., e come	
	da verbale di gara in data - (Allegato "B") - è stata proposta	
	all'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi l'impresa	
	che ha offerto un ribasso del % ()	
	sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro	
	();	
	- che con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. del	
	la gara è stata aggiudicata alla suddetta ditta, alle condizioni	
	dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;	
	- che con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. del	
	, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti,	
	l'aggiudicazione è divenuta efficace;	
	- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la	
	capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;	
	Tutto ciò premesso e parte del presente contratto	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1. Generalità	
	Il/La Sig./ra , per conto del Comune di Santa Lucia del	
	Mela, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce	
	all'impresa con sede in .,	
	Via/Corso/Piazza	

	, n. , P.I.	l'appalto dei
	lavori	
	L'impresa affidataria rappresentata da , accetta i	
	lavori di e formalmente	
	si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in	
	conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art.21.	
	L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico	
	il Sig. nato a	
	il , residente in via	
	n. .	
	Art. 2. Corrispettivo dell'appalto	
	L'importo complessivo dell'appalto viene stabilito in €	
	() oltre I.VA di cui €	
	() per lavori al netto del ribasso d'asta, e €	
	() per oneri previsti per l'attuazione del piano di	
	sicurezza non soggetti al ribasso.	
	Art. 3. Condizioni e norme dell'appalto	
	L'appalto segue alle condizioni e norme contenute nel capitolato speciale	
	d'appalto e nell'elenco prezzi unitari , che vengono allegati al presente atto	
	(Allegati "C" e "D") e nel capitolato generale d'appalto, negli elaborati grafici,	
	nel piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, nel piano operativo di	
	sicurezza e nel crono programma.	
	Art. 4. Norme sull'esecuzione dei lavori	
	Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Impresa si	
	impegna a rispettare le norme sul collocamento della manodopera, sulla	

previdenza ed assistenza dei lavoratori e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui i lavori suddetti.

L'Impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.

Art. 5. Subappalto - Cessione del contratto

Per quanto riguarda il subappalto si richiama l'art. 105 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto introdotto dall'art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8, *(modifiche alla Legge Regionale 12 Luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50)*.

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Art. 6. Norme sulla manodopera, previdenza ed assistenza dei lavoratori

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi prescritti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nè il titolo a risarcimento danni.

Art. 7. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (diconsi giorni) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data del verbale di consegna definitiva.

Art. 8. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i..

Art. 9. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura		
di € (euro) per ogni giorno di ritardo,		
pari allo 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non		
superiore al 10 per cento dello stesso.		
Art. 10. Premio di accelerazione		
Non è previsto premio di accelerazione.		
Art. 11. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative		
<i>11.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento</i>		
L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Aprile		
2016, n. 50 e s.m. e i., ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento		
dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni		
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza		
delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in		
più dalla Stazione Appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi		
verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non		
risultasse sufficiente, mediante:		
– fidejussione assicurativa della società n.		
in data .		
(caso 1)		
Considerato che l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10		
per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un		
punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per		
cento di ribasso, pertanto viene prestata cauzione definitiva per l'importo di		
euro ().		
(caso 2)		

	Considerato che il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la	
	garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto	
	eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore	
	aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per	
	cento, pertanto viene prestata cauzione definitiva per l'importo di euro	
	().	
	La cauzione definitiva, come stabilito dell'art. 103, comma 5, del Decreto	
	Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., è progressivamente svincolata a	
	misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento	
	dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è	
	automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione	
	della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del	
	concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in	
	originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare	
	residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo	
	la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli	
	stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento	
	del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.	
	<i>11.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile</i>	
	<i>per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori</i>	
	L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 Aprile	
	2016, n. 50 e s.m. e i., ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della	
	società n. in data per l'importo	
	(indicato dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto) di euro	
	(euro), pari all'importo del contratto,	

	che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da	
	qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,	
	insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che	
	prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi	
	nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.	
	Art. 12. Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni	
	regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del Capitolato Speciale	
	d'Appalto allegato al contratto.	
	La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di	
	lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale	
	eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato	
	speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di	
	lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei	
	lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo	
	metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale	
	e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la	
	percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione	
	e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se	
	l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i	
	brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,	
	i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in	
	economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 13. Pagamenti in acconto

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga il credito lordo indicato all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto di euro (euro); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'eventuale importo dell'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia

	fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del Decreto Legislativo 18 Aprile	
	2016, n. 50 e s.m. e i., è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di	
	emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e	
	previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli	
	obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà	
	comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo	
	comma del codice civile.	
	Il pagamento della rata di saldo rimane subordinata alla costituzione di una	
	cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo	
	della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per	
	il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei	
	lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi	
	Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno	
	dovuti all'appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti	
	disposizioni di legge.	
	In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario	
	di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.	
	Art. 15. Obblighi dell'appaltatore relativi	
	alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione	
	Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Messina della	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	

	prestazioni oggetto del presente contratto, effettuata nel rispetto delle norme	
	vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute	
	nel contratto, a condizione che:	
	a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga	
	notificato alla stazione appaltante;	
	b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi	
	al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;	
	c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario	
	disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale	
	preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al	
	cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.	
	Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse,	
	ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente	
	all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di	
	pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la	
	stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di	
	opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.	
	L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta	
	all'impresa.	
	Art. 19. Pagamento delle maggiori imposte	
	Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello	
	originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi,	
	è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario	

	mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.	
	Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di	
	quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita	
	dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.	
	Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della	
	stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento	
	delle eventuali maggiori imposte.	
	Art. 20. Discordanze negli atti di contratto	
	Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di	
	carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione	
	scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le	
	discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,	
	saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di	
	riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che	
	contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e	
	disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.	
	Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,	
	fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,	
	l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:	
	- contratto;	
	- capitolato speciale d'appalto;	
	- elenco prezzi;	
	- disegni.	
	Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto	
	Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del	

	contratto e devono in esso essere richiamati:	
	Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara);	
	Allegato B – verbale di aggiudicazione della gara;	
	Allegato C – capitolato speciale d’appalto;	
	Allegato D – elenco dei prezzi unitari;	
	Il Capitolato generale d’appalto, gli elaborati grafici, il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma, in forza alla normativa vigente, sono controfirmati dai contraenti e conservati dall’Amministrazione Comunale.	
	Art. 22. Spese contrattuali e registrazione	
	Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.	
	Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di appalto che comporta cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 e s.m. e i..	
	Art. 23. Domicilio	
	Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente atto in Santa Lucia del Mela, presso la Casa Comunale.	
	Art. 24. Disposizioni generali sul contratto	
	Per quanto non previsto nel presente contratto, valgono le norme in materia di appalto opere pubbliche finanziati dallo Stato o dalla Regione Siciliana e le norme di cui alla Legge n. 537 del 24/12/1993.	
	Art. 25. Modalità di risoluzione delle controversie	

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i..

Art. 26. Disposizioni antimafia

Si dà atto che in data odierna è stata esibita dall'impresa affidataria, la dichiarazione di cui alla Legge n. 575/1965 e s.m. e i.

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, di cui alla Legge n. 136/2010 ed al Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136*) . In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti

del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 27. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con
inchiostro indelebile e su numero fogli resi legali, comprendenti n.
 facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle
parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo
sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla
lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'Impresa

Il Segretario Comunale

Il Funzionario

[illegible]